

## REGOLAMENTO (CEE) N. 3935/88 DELLA COMMISSIONE

del 16 dicembre 1988

recante modifica del regolamento (CEE) n. 637/86 che fissa il livello delle restrizioni quantitative all'importazione in Portogallo di taluni ortofruttili provenienti dai paesi terzi

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto l'atto di adesione della Spagna e del Portogallo,

visto il regolamento (CEE) n. 3797/85 del Consiglio, del 20 dicembre 1985, che stabilisce le modalità delle restrizioni quantitative applicabili all'importazione in Portogallo di taluni prodotti agricoli soggetti al regime di transizione per tappe e provenienti dai paesi terzi<sup>(1)</sup>, modificato dal regolamento (CEE) n. 222/88<sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 3, paragrafo 1,

considerando che l'articolo 280 dell'atto di adesione autorizza il Portogallo a mantenere sino al 31 dicembre 1995 restrizioni quantitative all'importazione di determinati ortofruttili provenienti dai paesi terzi; che il regolamento (CEE) n. 637/86 della Commissione<sup>(3)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3942/87<sup>(4)</sup>, fissa il livello delle restrizioni quantitative all'importazione in Portogallo di taluni ortofruttili provenienti dai paesi terzi;

considerando che un aumento del 10 % dei contingenti 1988 non rischia di causare perturbazioni sul mercato

portoghese; che è pertanto opportuno fissare in tal senso il volume dei contingenti per il 1989;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per gli ortofruttili,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

Il regolamento (CEE) n. 637/86 è modificato come segue:

1. All'articolo 1, paragrafo 1, i termini « per il 1988 » sono sostituiti dai seguenti: « per il 1989 ».
2. L'allegato è sostituito dall'allegato del presente regolamento.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 1989.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 16 dicembre 1988.

*Per la Commissione*

Frans ANDRIESEN

*Vicepresidente*

<sup>(1)</sup> GU n. L 367 del 31. 12. 1985, pag. 23.

<sup>(2)</sup> GU n. L 28 dell'1. 2. 1988, pag. 1.

<sup>(3)</sup> GU n. L 60 dell'1. 3. 1986, pag. 26.

<sup>(4)</sup> GU n. L 373 del 31. 12. 1987, pag. 20.